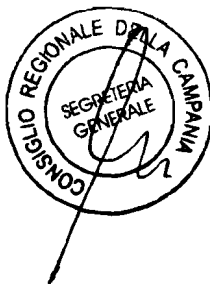




Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto e dell'articolo 89 del Regolamento Interno, la commissione consiliare di inchiesta finalizzata all'accertamento dello stato di attuazione della concessione riferita alle attività svolte durante l'amministrazione emergenziale dalla S.p.A. Hydrogest Campania, quale concessionaria della gestione delle infrastrutture per il sistema depurativo di Napoli nord, Marcianise, Acerra, Cuma e Foce Regi Lagni e di tutte le altre di proprietà della regione Campania .





Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

1. La commissione di inchiesta è composta da un rappresentante di ciascun gruppo presente in Consiglio regionale. Ciascun commissario dispone del voto ponderato corrispondente alla consistenza del gruppo politico di appartenenza.
2. La commissione di inchiesta elegge al suo interno l'ufficio di presidenza composto dal presidente, dal vice presidente e dal segretario.
3. Ai componenti della commissione di inchiesta non spetta alcuna indennità aggiuntiva, né rimborsi di spesa di qualsiasi natura.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

1. La commissione di inchiesta, avvalendosi dei poteri di cui alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, accerta:

- a) se la stipula di tutti i contratti, relativi alla gestione degli impianti di depurazione di cui all'articolo 1, sia avvenuta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- b) se e quali controlli siano stati predisposti sugli impianti oggetto della stipula del contratto di concessione;
- c) quali siano gli esiti dei controlli effettuati e quali siano i provvedimenti adottati;
- d) quale sia lo stato relativo alla riscossione dei canoni, quello relativo alle situazioni debitorie e creditorie attinenti la gestione, con specifico riferimento al contratto in essere con la S.p.A. Hydrogest;
- e) i soggetti che debbano ritenersi responsabili della anomala gestione degli impianti di depurazione, dei potenziali danni ambientali, della mancata esazione dei canoni e del mancato reimpiego delle somme introitate;
- f) quale sia l'onere finanziario sostenuto dagli uffici competenti per avvalersi di consulenze esterne al fine di assicurare la gestione degli impianti di che trattasi avvalendosi delle forme contrattuali in essere.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni la commissione di inchiesta richiede notizie e documenti a tutti gli uffici regionali nonché agli organismi competenti. Per lo stesso fine la commissione di inchiesta effettua accessi ed ispezioni presso gli uffici e i soggetti di cui al presente articolo.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

1. La commissione di inchiesta si avvale di una struttura amministrativa, il cui personale è assegnato dal Settore Personale, scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio, nonché di locali e di attrezzature messe a disposizione dal Settore Amministrazione del Consiglio regionale.
2. I commissari ed il personale addetto alla commissione di inchiesta sono obbligati al rispetto del segreto di ufficio fino alla pubblicazione degli atti.
3. La commissione di inchiesta presenta la propria relazione conclusiva al Consiglio regionale entro sei mesi dalla pubblicazione della sua costituzione nel bollettino ufficiale della regione Campania.



Il Presidente